

Documenti collegati

[Comunicato stampa](#)

Publicata sul sito www.autorita.energia.it il 23 gennaio 2006

Delibera n. 7/06

DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI PER L'ANNO 2006 DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA PER I DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 20 LUGLIO 2004

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 gennaio 2006

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), 11 luglio 2001, [n. 156/01](#);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, [n. 157/01](#);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, [n. 233/02](#) (di seguito: deliberazione n. 233/02);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, [n. 103/03](#) (di seguito: deliberazione n. 103/03) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, [n. 167/04](#) (di seguito: deliberazione n. 167/04).

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2006, ai sensi

- dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - l'articolo 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali (di seguito: Conferenza unificata) di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
 - l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
 - l'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
 - l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
 - l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.

Considerato altresì che:

- l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
- con deliberazione n. 167/04 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica

che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantità di energia elettrica distribuita nell'anno precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico; ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2005, l'autocertificazione della quantità di gas naturale come definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004; ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati relativi alla quantità di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente;

- a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 167/04 l'Autorità dispone dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti sul territorio nazionale nell'anno 2004 e dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2004 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
- l'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.

Considerato infine che:

- l'articolo 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti.

Ritenuto di determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.

Articolo 2

Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente

distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2004

2.1 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 è determinata in 261.084 GWh.

2.2 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 è determinata in 1.342.286.637 GJ.

Articolo 3*Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2006*

3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
ACEA Distribuzione S.p.a, Roma	7.850
Acegas-Aps S.p.a, Trieste	589
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano	5.660
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino	2.472
ASM Brescia S.p.a., Brescia	3.242
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano	696
Deval S.p.a., Aosta	444
Enel Distribuzione S.p.a., Roma	169.610
Enìa S.p.a., Parma	670
Meta S.p.a, Modena	716

3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Acegas-Aps S.p.a., Trieste	2.936

AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano	7.031
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona	1.293
AMG Energia S.p.a., Palermo	432
ASCO Piave S.p.a., Treviso	4.729
ASM Brescia S.p.a., Brescia	2.055
Azienda Energia e Servizi, Torino	4.106
Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova	2.325
Azienda Municipale Gas S.p.a., Bari	574
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli	2.922
Consiag Reti S.r.l., Prato	1.951
Enel Rete Gas S.p.a., Milano	17.318
Enià S.p.a., Parma	5.675
Fiorentina Gas S.p.a., Firenze	3.223
HERA S.p.a. Bologna	10.974
Italcogim Reti S.p.a., Milano	3.982
META S.p.a., Modena	2.065
SGR Reti S.p.a., Rimini	1.783
Siciliana Gas S.p.a, Palermo	1.045
Società Italiana per il Gas S.p.a., Torino	40.643
Toscana Gas S.p.a., Pisa	2.747

3.3 Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del Codice Civile.

Articolo 4 *Disposizioni finali*

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet.

4.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e alla Conferenza unificata per le determinazioni di propria competenza.

